



REGOLAMENTO DEL

COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina la composizione, la nomina, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato Operazioni Parti Correlate (il “**Comitato**”), istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. (la “**Società**”).

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

I membri del Comitato sono nominati, e possono essere revocati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è composto da tre amministratori indipendenti. Salvo dimissioni o revoca, i membri del Comitato restano in carica per un triennio, coincidente con il periodo di carica del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla loro nomina. Gli eventuali amministratori nominati in loro sostituzione scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

ARTICOLO 3 - PRESIDENZA

Il Comitato elegge fra i suoi membri un Presidente al quale, in particolare, spetta il compito di convocare e guidare lo svolgimento delle riunioni del Comitato, coordinandone e programmandone le attività.

ARTICOLO 4 - RIUNIONI

Per l’espletamento delle sue funzioni, il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario - o su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta anche di un solo componente - nonché in ogni caso in cui ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale o in altro luogo indicato dal Presidente, ovvero esclusivamente a mezzo di teleconferenza e/o videoconferenza (e, pertanto, non in uno specifico luogo fisico) nel rispetto delle condizioni *infra* indicate.

L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e dell’eventuale luogo della riunione,

nonché l'elenco delle materie da trattare, viene inviato mediante *e-mail* a ciascuno dei partecipanti con un preavviso di almeno 5 giorni; nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso minimo di 2 giorni.

Il Comitato può comunque validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove tutti i suoi membri siano presenti.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano; è consentita la partecipazione a mezzo video e/o teleconferenza (di alcuni ovvero di tutti partecipanti, in caso di riunione convocata esclusivamente a mezzo di teleconferenza e/o videoconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati (di tale identificazione viene dato atto nel relativo verbale) e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

Alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, altri amministratori nonché soggetti terzi esterni la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso ovvero, informandone l'Amministratore Delegato, esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia.

La documentazione di supporto alle riunioni del Comitato viene portata a conoscenza dei membri del Comitato nella medesima data di convocazione della riunione, ove possibile, e comunque almeno due giorni prima della riunione, salvi casi eccezionali motivati in cui la documentazione può essere fornita direttamente nel corso della riunione.

La riservatezza della documentazione di supporto alle riunioni del Comitato viene garantita attraverso l'utilizzo di una piattaforma *on-line* dedicata in cui viene caricata la documentazione da discutere durante il Comitato, con accesso protetto da *password*.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e di avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta (purché questi si vincolino alla necessaria riservatezza), di cui sia accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza.

ARTICOLO 5 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Qualora uno o più membri del Comitato risultino correlati rispetto ad un'operazione in corso di esame, gli stessi sono tenuti a comunicarlo con tempestività al Comitato; in tale caso troveranno applicazione i presidi alternativi previsti dal Regolamento OPC (come di seguito definito).

Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 6 - VERBALIZZAZIONI

Lo svolgimento delle riunioni del Comitato deve risultare da verbali che, trascritti su apposito libro, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Comitato stesso.

Nel caso in cui il Comitato sia chiamato ad approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, dal verbale dovrà altresì risultare che almeno uno dei membri è stato coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria e che il Comitato stesso ha ricevuto un flusso informativo completo e tempestivo.

I verbali delle riunioni del Comitato vengono conservati in ordine cronologico e trasmessi in copia ai membri del Comitato ed ai componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 7 - INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Comitato riferisce sull'attività svolta alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 - COMPENSI

Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi.

ARTICOLO 9 – RISORSE FINANZIARIE

Il Comitato deve disporre di risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può deliberare alternativamente di destinare un apposito budget a disposizione del Comitato ovvero di provvedere di volta in volta alle esigenze di spesa che si rendessero eventualmente necessarie.

ARTICOLO 10 - COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato ha il compito di svolgere le funzioni allo stesso attribuite dal Regolamento per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate ("**Regolamento OPC**"), adottato dalla Società in attuazione di quanto previsto dal Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

In particolare, in base al Regolamento OPC, il Comitato ha principalmente il compito di formulare appositi pareri motivati circa la sussistenza dell'interesse di Safilo – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento di Operazioni con Parti Correlate, siano esse di Maggiore o di Minore Rilevanza, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi ed adeguati.

Ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato partecipa alla fase delle trattative e/o alla fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria relative all'Operazione.

Il Comitato provvede inoltre a risolvere i casi, ad esso sottoposti, in cui l'individuazione di una Parte Correlata-

ta ovvero la natura Ordinaria di un'Operazione risulti controversa.

Il Comitato deve infine rilasciare un preventivo parere favorevole al Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito a qualsiasi modifica del Regolamento OPC.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà, di volta in volta, delegare a propri componenti i relativi poteri, indicando i limiti di esercizio della delega.

Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.